

ANCE Campania News

**20 MAGGIO
2022**

**NUMERO
15/10**

Il decreto Aiuti prova ad alzare l'argine contro le gare d'appalto con prezzi fuori mercato. Perché da ieri non sono più ammessi bandi con capitolati basati su prezzi obsoleti o che non abbiano incorporato l'aumento del 20% sui prezzi imposto dal DI 50/2022. Questo, però, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano abbastanza fondi per finanziare l'operazione. Nel caso contrario (e decisamente più probabile) la stazione appaltante a corto di risorse dovrà attendere le norme attuative del nuovo «**Fondo per l'avvio di opere indifferibili**», finanziato con 1,5 miliardi nel 2022 e con un totale di 7,5 miliardi fino al 2026. Serve un decreto anche per definire le modalità di accesso al fondo che il DI Aiuti destina alla compensazione degli extracosti sostenuti dalle imprese impegnate negli appalti in corso quest'anno. Si tratta di misure cruciali per amministrazioni e imprese. Non a caso, probabilmente temendo i ritardi patiti nell'attesa dei decreti per le compensazioni delle opere del primo e del secondo semestre 2021, i costruttori hanno preso atto con favore delle novità del decreto Aiuti, ma allo stesso tempo hanno invitato il governo a fare presto. «Ci auguriamo ora estrema rapidità nel dare attuazione a queste misure indispensabili se si vogliono realizzare le opere del Pnrr e non solo», ha commentato il presidente dell'Ance Gabriele Buia salutando la pubblicazione in Gazzetta del DI 50/2022.

Prima scadenza: 16 giugno Il primo decreto a dover essere emanato in base al cronoprogramma previsto dal DI 50 (articolo 26, comma 4, lettera a) è il decreto del Mims per definire le modalità di accesso al fondo previsto per compensare le imprese impegnate nell'esecuzione di lavori pubblici, aggiudicati sulla base di offerte presentate prima del 31 dicembre 2021. Il termine previsto è 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto Aiuti. Dunque il provvedimento dovrebbe essere varato da Porta Pia nel giro poche settimane, entro il 16 giugno. Questo a condizione che la scadenza non subisca un allungamento in sede di conversione del provvedimento da parte del Parlamento. Cosa non così insolita, anzi. Da questo punto di vista il rischio di un allungamento dei tempi è dietro l'angolo. Il fondo, e dunque il decreto, non riguarderà tutti i cantieri ma solo i lavori finanziati con risorse Pnrr oppure finanziate con il Piano nazionale complementare al Recovery o infine opere commissariate. Il decreto Aiuti stabilisce sin d'ora le scadenze per le richieste dell'accesso alle risorse, che dovranno essere presentate entro il 31 agosto 2022 per gli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la sua responsabilità, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; oppure entro il 31 gennaio 2023 per i Sal contabilizzati o annotati tra il primo agosto e il 31 dicembre 2022. Il decreto chiarisce anche che le istanze dovranno essere presentate in via telematica (con modalità da definire con il decreto) e dettaglia i contenuti che dovranno essere precisati con la domanda. Tra questi i dati del contratto d'appalto, una copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal Rup, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo a cui fa riferimento la richiesta di fondi aggiuntivi, l'entità delle risorse finanziarie a disposizione della stazione appaltante e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Altra precisazione riguarda i tempi di pagamento alle imprese. La Pa che ottiene le risorse aggiuntive dovrà infatti girare le compensazioni a i costruttori impegnati su opere Pnrr, Pnc o commissariate entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse. Da NT+



In questo numero

Fondi per aumento dei prezzi

1

Per il MIMS l'elenco dei 56 materiali è tassativo e non può essere esteso a prodotti analoghi

2

Per i nuovi edifici residenziali tetti solari obbligatori

3

800mln del PNRR per i luoghi di culto

4

OMI: +34% nel 2021 delle compravendite immobiliari

4

Il Tribunale di Campobasso stabilisce che l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile dipende dall'attività svolta

5

Per il MIMS l'elenco dei 56 materiali è tassativo e non può essere esteso a prodotti analoghi

Rispondendo ai quesiti il servizio giuridico di Porta Pia offre nuovi chiarimenti sull'applicazione dei ristori per il caro-materiali. La lista dei 56 materiali valutati dal Mims per monitorare l'andamento dei prezzi e rifondere le imprese colpite dai rincari rappresenta un elenco tassativo. E non è possibile prendere a riferimento quei prodotti per riconoscere alle imprese indennizzi su prodotti simili, ma non identici a quelli considerati dal paniere. La precisazione sulla corretta applicazione delle norme sulla compensazione dei prezzi degli appalti (su cui il Mims ha pubblicato anche due circolari di cui abbiamo parlato e dato il testo qui e qui) arriva in un parere del servizio giuridico del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili in risposta alla richiesta di chiarimenti arrivata da una stazione appaltante.

Al centro della questione la richiesta di un'impresa di vedersi riconoscere un indennizzo relativo alla fornitura e montaggio di due condizionatori, prendendo a riferimento la voce «gruppo refrigeratore» riportata nella tabella del Mims con il paniere dei 56 materiali con variazione superiore all'8% nel primo e/o nel secondo semestre del 2021.

Un sistema che avrebbe condotto a riconoscere una notevole compensazione all'impresa rispetto ai costi effettivamente sostenuti. Posto che il costo medio di un gruppo refrigeratore considerati dal Mims è di quasi 35mila euro, contro i 6mila riconosciuti all'impresa per il montaggio di due «split».


È evidente che si tratta di prodotti diversi. E per il Mims non c'è alcuna possibilità di procedere per analogia quando si tratta di riconoscere le compensazioni previste dalle norme contro il caro-materiali nelle costruzioni. Quando il materiale non è incluso nell'elenco allegato ai decreti delle Infrastrutture le compensazioni non sono possibili. «Tale elenco - si legge nella risposta al quesito - è da ritenersi tassativo e non estendibile in via analogica ad ulteriori prodotti merceologici. Per le valutazioni di competenza di codesta Stazione appaltante - si legge sempre nel parere - , si specifica che il prezzo medio del "gruppo refrigeratore" riportato nel citato d.m. è riferito ad un refrigeratore d'acqua con raffreddamento ad aria avente potenza frigorifera nominale di 79 kW». Quindi non proprio un condizionatore da salotto.

Quantità da far accertare al direttore dei lavori

In un secondo quesito i tecnici delle Infrastrutture oltre a ribadire che «qualora un materiale non sia compreso nell'elenco dei materiali rilevati dal "decreto-prezzi"» non è possibile riconoscere alcuna compensazione, viene sottolineato che « ai fini del calcolo della compensazione, l'accertamento della quantità di ciascun materiale effettivamente impiegata compete al direttore dei lavori, così come indicato nella circolare Mims del 25 novembre 2021»

Principio ribadito nella risposta a un terzo quesito sempre sul tema della compensazione prezzi in cui si sottolinea ancora che «la compensazione va calcolata considerando le quantità che sono state effettivamente impiegate per lavorazioni eseguite nel semestre in esame ed accertate in contabilità definitiva».

da NT+.



Per i nuovi edifici residenziali tetti solari obbligatori

Obbligo di copertura solare per gli edifici commerciali e pubblici a partire dal 2025 e per i nuovi edifici residenziali a partire dal 2029 e accelerazione degli iter autorizzativi per le rinnovabili.

Lo prevede il piano **REPowerEU**, annunciato ieri dalla Presidente della Commissione europea, **Ursula von der Leyen**.

Il piano costituisce la risposta della Commissione alla grave crisi energetica determinata dalla guerra che la Russia sta conducendo da quasi tre mesi contro l'Ucraina, nonché all'esigenza di affrontare la crisi climatica, e ha tre obiettivi: risparmiare energia, diversificare i fornitori di combustibili fossili, accelerare la transizione verso l'energia pulita **investendo massicciamente nelle rinnovabili**.

Relativamente a quest'ultimo punto, von der Leyen ha ricordato che la UE ha già le basi per farlo: il **Green Deal europeo e Fit for 55**, due piani già ambiziosi che oggi si tenta di portare ad un livello ancora più alto per diventare, il più rapidamente possibile, indipendenti dai combustibili fossili russi.

"REPowerEU - ha detto von der Leyen - ci aiuterà a risparmiare più energia, ad accelerare l'eliminazione graduale dei combustibili fossili e, soprattutto, ad avviare **investimenti su una nuova scala**".

Il modo più rapido ed economico per affrontare l'attuale crisi energetica è il risparmio energetico:

"aumenteremo l'obiettivo di efficienza energetica dell'UE per il 2030 dal 9% al 13%".

Il nuovo piano incoraggia gli Stati membri ad utilizzare **misure fiscali per incentivare il risparmio energetico**, come aliquote IVA ridotte su sistemi di riscaldamento efficienti dal punto di vista energetico, isolamento degli edifici, elettrodomestici e prodotti.

Poi c'è il massiccio investimento nelle energie rinnovabili: **"stiamo aumentando il nostro obiettivo per il 2030 dal 40% al 45% di energia rinnovabile"** - ha detto la Presidente della Commissione.

Per raggiungere questo obiettivo, sarà messa in campo una strategia volta a raddoppiare la capacità solare fotovoltaica entro il 2025 e **installare 600 GW entro il 2030**.

REPowerEU propone l'obbligo di **copertura solare per gli edifici commerciali e pubblici a partire dal 2025** e per **i nuovi edifici residenziali a partire dal 2029**, il raddoppio del tasso di diffusione delle pompe di calore e misure per integrare l'energia geotermica e solare termica nei sistemi di teleriscaldamento e comunali.

In Italia, secondo la legislazione vigente, gli edifici che saranno **realizzati ex novo** o sottoposti a ristrutturazione rilevante sulla base di un titolo abilitativo presentato a partire dal **13 giugno 2022**, dovranno essere **coperti da fonti rinnovabili per almeno il 60%**.

Infine, le azioni per aumentare e accelerare la transizione verso l'energia pulita: REPowerEU propone, ad esempio, di **accelerare le procedure autorizzative per le rinnovabili**, che oggi - ha sottolineato von der Leyen - possono durare dai 6 ai 9 anni per un parco eolico. L'obiettivo è che il processo di autorizzazione sia ridotto a un anno. Lo stesso vale per l'iter di autorizzazione delle reti.

Su questo fronte, il nostro Paese sta legiferando proprio in questi giorni per estendere le aree idonee alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per **velocizzare le procedure autorizzative**. Da *Edilportale*.



800mln del PNRR per i luoghi di culto

Adeguamento sismico dei luoghi di culto, torri e campanili; restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto; realizzazione di una piattaforma per garantire la sicurezza dei siti culturali; creazione di siti per il ricovero di opere d'arte.

Sono le azioni che verranno realizzate con gli **800 milioni di euro** della Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.4 "**Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale** del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per opere d'arte (Recovery Art)" del **PNRR**.

Il Ministro della Cultura ha firmato il **decreto ministeriale 177 del 21 aprile 2022** che ripartisce le risorse:

- realizzazione di interventi di **adeguamento sismico dei luoghi di culto, torri e campanili** - **240 milioni di euro**;

- realizzazione di interventi di **restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (FEC)** - **250 milioni di euro**;

- realizzazione di una **piattaforma per garantire la sicurezza dei siti** e dei luoghi culturali italiani attraverso l'istituzione di un Centro Funzionale Nazionale (CeFuRisc) in grado di ridurre e mitigare i rischi associati ad eventi avversi di origine antropica e/o naturale - **10 milioni di euro**;

- creazione di siti per il ricovero di opere d'arte attraverso la realizzazione di **5 depositi e rifugi speciali** per gestire al meglio le emergenze causate da calamità naturali - **300 milioni di euro**;

L'obiettivo è quello di ultimare **300 interventi** entro il quarto trimestre del 2025.


da *Edilportale*.

OMI: nel 2021 +34% delle compravendite immobiliari

Nel 2021 il mercato residenziale ha registrato 748.523 transazioni. Si conferma così il trend positivo registrato a partire dal 2014, interrotto solo dal dato negativo registrato nel 2020 (-7,7%). L'incremento delle compravendite si è verificato in una misura molto simile in ogni area territoriale del Paese, superando ovunque il 30% rispetto al 2020 e il 20% rispetto al 2019. E' quanto emerge dal Rapporto immobiliare residenziale realizzato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con Abi. In testa alla classifica per numero di transazione si posiziona la Lombardia con oltre 159.000 compravendite registrate nel corso dell'anno, ma è il Molise la Regione con il maggior incremento del numero di compravendite di abitazioni, con poco più di 3mila scambi e una crescita dell'42,3%. Seguono la Liguria (+38,1%) e la Calabria (+37,9%). Tra le grandi città spiccano Roma (+31,4%) e Genova (+32,2%), seguite da Firenze (+28,9%) e Torino (+28,2%). Bene anche Napoli (+27,6%), Milano (+24,4%) e tutte le altre principali città. Nel 2021 sono stati scambiati circa 140.700 depositi pertinentziali in tutto il territorio nazionale, un dato in aumento del +70,1% rispetto al 2020 (+87,7% rispetto al 2019). Gli scambi di box e posti auto, invece, sono stati circa 436mila, un dato che rappresenta una crescita del +31,8% rispetto al 2020 e del +23,2% rispetto al 2019. Da *Italia Oggi*.

Tribunale di Campobasso stabilisce che l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile dipende dall'attività svolta

Il contratto di lavoro diverso da quello nazionale dell'edilizia non esime l'impresa dall'obbligo di versare i contributi alla Cassa edile di competenza territoriale. Lo affermano due recenti sentenze del giudice (monocratico) del lavoro del Tribunale di Campobasso. IL cuore della questione - valorizzato dal giudice e affermato dalla Corte di Cassazione in una [pronuncia di due anni fa](#) - è che «l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile non deriva dalla adesione ad un Ccnl piuttosto che ad un altro ma dall'oggettivo svolgimento di attività rientrante nel settore edile». **La prima sentenza** La prima sentenza ([causa n.1192/20](#)) ha una maggiore importanza in quanto l'impresa interessata fa parte dell'associazione Impresa Italia, la quale conta numerose imprese aderenti. Quest'ultima associazione, insieme ad altre associazioni datoriali, ha stipulato (nel 2014, rinnovandolo nel 2018) con varie sigle sindacali un "Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Pmi, delle cooperative del settore edile e affini" che esclude l'adesione al sistema delle casse edili e che di conseguenza prevede espressamente - all'articolo 22 - che il Durc venga richiesto non alle Casse edili ma all'Inps e all'Inail. La tesi è stata contestata dalla Cassa edile, sostenendo, in sostanza, che il rilascio del Durc attiene esclusivamente ai rapporti tra la singola impresa e il soggetto preposto al rilascio; e che l'obbligo di adesione alla Cassa edile discende dall'appartenenza al settore dell'edilizia e non dal tipo di contratto applicato. E che quindi l'adesione al contratto collettivo sottoscritto dall'associazione Impresa Italia, «non esonerava le ditte aderenti a Impresa Italia dall'iscrizione alla Cassa edile». «Il legislatore - ricorda inoltre il giudice del lavoro - ha prescelto il criterio della tipologia tassativa dei datori di lavoro tenuti alla iscrizione alla cassa e che non hanno alcun rilievo, ai fini di tale obbligo, né la vincolatività del contratto collettivo nazionale, per appartenenza alle associazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, né la spontanea applicazione dello stesso da parte del datore di lavoro». **La seconda sentenza** Nella seconda sentenza ([causa n.1500/19](#)) riguarda un'impresa del Molise che opera negli appalti pubblici nel settore degli impianti elettrici e che a un certo punto ha applicato il contratto metalmeccanico sostituendolo al precedente contratto dell'edilizia, cessando unilateralmente il rapporto con la locale Cassa edile. Alle reiterate richieste di quest'ultima di versamento di contributi, versamenti e accantonamenti, l'impresa ha replicato che la Cassa la abbia «illegittimamente assoggettata al settore edilizia, sebbene essa svolga attività riconducibili al settore metalmeccanico, nello specifico si occupa essenzialmente dell'esecuzione di opere specializzate nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti elettrici e linee aeree elettriche ovvero di trasformazione e distribuzione della energia elettrica». A dimostrazione di quanto affermato, l'impresa ha esibito le commesse svolte negli anni 2017-2018 nelle lavorazioni riconducibili alla categoria OG10, e «con una valenza limitata dell'attività prettamente edile». Conseguentemente, come si diceva, l'azienda, nel dicembre 2017, ha sostituito il contratto nazionale edilizia con il contratto nazionale metalmeccanici. Per tutta risposta la Cassa edile ha accusato l'operatore economico di "dumping contrattuale" sostenendo l'applicazione del contratto dell'edilizia e avviando inoltre una verifica presso i committenti dell'impresa per accertare la reale tipologia dei lavori eseguiti. Non solo. La Cassa edile ha sistematicamente informato le società committenti dell'azienda della «condotta di "dumping contrattuale"», ricordando l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile per tutte le imprese che operano negli appalti pubblici e che prevedono anche lavorazioni edili. Entrando ancora più nel merito, la Cassa edile ha spiegato che le lavorazioni svolte dall'impresa sono rubricate nel contratto dell'edilizia alla categoria «Costruzioni di linee e condotte (messa in opera di palò tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche. -- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive. -- Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche)». Anche alla luce di una lista dettagliata di lavorazioni e interventi eseguiti dall'impresa, il giudice del lavoro del Tribunale di Campobasso ha confermato che il corretto inquadramento contrattuale nell'edilizia, osservando anche che l'attività edilizia è espressamente indicata nell'oggetto sociale con cui l'impresa è iscritta alla camera di commercio. da NT+.



Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

TELEFONO:

0817645851

MAIL

info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – uffici